

CCXXXI.

TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Messaggio del Presidente della Corte dei conti — Risultato di votazione — Congedo — Il Senato approva una proposta del senatore Finali, di dolorosa simpatia alla città di Palermo per una grave sciagura che l'ha colpita — Votazione a scrutinio segreto — Seguito della discussione del disegno di legge: «Provvedimenti sull'affrancazione dei terreni dagli usi civici e sull'esercizio di questi» (N. 624-B) — Il ministro di agricoltura, industria e commercio consente che la discussione si apra sugli articoli emendati d'accordo coll'Ufficio centrale — Si approva l'art. 1, dopo osservazioni del ministro di agricoltura industria e commercio, e del senatore Tiepolo ff. di relatore — L'art. 2 è approvato dopo che il ff. di relatore, senatore Tiepolo, ha dato ragione del proposto emendamento — Senza osservazioni si approva l'art. 3 — Il senatore Tiepolo, ff. di relatore, riferisce sugli emendamenti all'art. 4, che è approvato, dopo dichiarazioni del senatore Fabrizio Colonna ed osservazioni del ministro di agricoltura, industria e commercio, che propone un emendamento accettato dal Senato — Comunicazione di documenti — Ripresa della discussione — Senza osservazioni si approvano gli articoli 5, 6 e 7 — Si approva l'art. 8, dopo osservazioni del senatore Tiepolo, ff. di relatore e dichiarazioni del ministro di agricoltura, industria e commercio — Il senatore Odescalchi chiede chiarimenti all'art. 9, che vengono dati dal Presidente del Consiglio, ministro dell'interno e dal ministro di agricoltura, industria e commercio — Dopo dichiarazioni del senatore Tiepolo, ff. di relatore, si approva l'art. 9, ultimo del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto — Il ff. di relatore ed il ministro ringraziano i senatori che hanno preso parte alla discussione, della loro cooperazione per l'approvazione del disegno di legge — Chiusura e risultato di votazione — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: «Modificazioni all'ultimo capoverso dell'art. 30 del testo unico della legge per il bonificamento dell'Agro romano» (N. 719) — Presentazione di una relazione — Messaggio del Presidente della Camera dei deputati — Comunicazione — Votazione a scrutinio segreto — Chiusura e risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15,10.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri di agricoltura, industria e commercio, della guerra e degli affari esteri.

Il senatore, segretario, Arrivabene dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggio del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di un messaggio presentato dal Presidente della Corte dei conti.

ARRIVABENE, segretario, legge:

« Roma, 19 dicembre 1902.

« In conformità delle disposizioni della legge 15 agosto 1877, n. 3853, mi pregio di rimet-

tere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva deliberate dalla Corte dei conti nella prima quindicina del corrente mese.

« Il presidente
« DI BROGLIO ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di sei commissari di vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Senatori votanti	93
Maggioranza	47
Il senatore Colombo ebbe voti	75
» Balenzano »	54
» Sani »	51
» Sonnino »	46
» Casana »	43
» De Martino »	43
» Veronese »	37
» Astengo »	32
» Tasca Lanza »	22
» Inghilleri »	17
» Brusa »	16
Voti nulli e dispersi	18
Schede bianche	4

Proclamo eletti i senatori Colombo, Balenzano e Sani.

Ballottaggio fra i senatori: Sonnino, Casana, De Martino, Veronese, Astengo e Tasca Lanza.

Questa votazione di ballottaggio si farà domani in principio di seduta.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Martuscelli domanda un congedo di 15 giorni.

Se non vi sono opposizioni, questo congedo si intende accordato.

Proposta del senatore Finali.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Prima che si proceda nello svolgimento dell'ordine del giorno, io rivolgo al Pre-

sidente una preghiera, alla quale son certo vorrà associarsi tutto il Senato, ed è quella di esprimere alla città di Palermo il cordoglio ed il compianto del Senato per la sciagura che ha sparso in quella nobile e generosa città la costernazione e la rovina, e nello stesso tempo rivolgere un invito al Governo, di curare che siano meglio osservate le leggi sulla fabbricazione e sul commercio degli esplosivi. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta del senatore Finali. Coloro che intendono di approvarla, sono pregati di alzarsi.

È approvata all'unanimità.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo quindi ora alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Aggiunta alla legge 22 dicembre 1905 sul credito fondiario ».

Prego il senatore, segretario, Taverna di voler procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*. Fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti sull'affrancazione dei terreni dagli usi civici e sull'esercizio di questi » (N. 624-C).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti sull'affrancazione dei terreni dagli usi civici e sull'esercizio di questi ».

Ricordo al Senato che ieri venne chiusa la discussione generale. Ora debbo avvertire che tra l'Ufficio centrale, il Governo ed alcuni senatori, che presero parte alla discussione, furono concordati alcuni emendamenti, già stampati e distribuiti; credo quindi che il Governo consenta che si apra la discussione sul nuovo testo concordato.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto che la discussione si apra sul nuovo testo di legge presentato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del nuovo testo concordato.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 624-C).

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 1.

Art. 1.

Sino a che non sarà diversamente provveduto, è sospesa l'applicazione della legge 24 giugno 1888, n. 5489, e 2 luglio 1891, n. 381, riunite in testo unico con Regio decreto 3 agosto 1891, n. 510, tranne nelle parti che riguardano i giudizi di cognizione sull'esistenza, sulla natura e sui limiti degli usi civici indicati nell'articolo 1 del testo unico.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho domandato la parola solo per fare una semplice dichiarazione. Sebbene non si sia adottata in questo articolo la formola precisa della legge del 1888, si è inteso di fare riferimento all'articolo stesso.

TIEPOLO, *ff. di relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TIEPOLO, *ff. di relatore*. Ringrazio l'onore ministro della dichiarazione fatta testè, la quale è conforme all'accordo preso stamattina, in seguito alla discussione intorno a questo cambiamento di denominazione, fatto nel disegno di legge, in confronto della legge del 1888-1891.

Il Senato sa che la legge del 1891, testo unico, denomina i rapporti giuridici in questione *servitù di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fidare od imporre tasse a titolo di pascolo*.

Dalla dizione di questo articolo 1° chiaro apparisce che i rapporti giuridici regolati con quella legge non sono tutti usi civici, ma sono solo in parte usi civici, ed in parte, propriamente, delle servitù, od altri diritti. Ora, pareva a taluno che adoprando in questo disegno di legge esclusivamente la parola *usi civici*, si potesse ingenerare il dubbio che con questo disegno di legge si volesse immutare, non solo la denominazione dei diritti regolati dalla legge del 1891, ma anche dirimere le questioni molto ardue e molto vive che si sono fatte intorno alla loro natura ed ai loro caratteri speciali.

Ora, chi si preoccupava di questo dubbio e

delle conseguenze che per le contestazioni giudiziali future possono derivarne, domandava che in questo disegno di legge si ritornasse alla precisa dizione dell'art. 1 della legge del 1891, abbandonando la denominazione di usi civici, e ristabilendo quelle denominazioni invece che sono ivi usate.

Ma il ministro di agricoltura, industria e commercio ha fatto comprendere come mai si sarebbe potuto pensare, nè dai giudici nè dai cittadini, che in una legge di effetto provvisorio e temporaneo, come quella che ora è in discussione, si abbia voluto immutare alla legge precedente e dirimere, quasi incidentalmente, le questioni che intorno alla natura ed alla particolarità di questi rapporti giuridici si fanno. Egli ha chiesto perciò di lasciare il testo della legge come sta colle parole *usi civici*, usate soltanto per abbreviare la dizione, riservandosi di fare al Senato dichiarazioni che stabiliscano la verità della precisa *mens legis*, a proposito della denominazione usata in questo disegno di legge. L'Ufficio centrale e i senatori colleghi intervenuti alla riunione, hanno aderito al giustificato desiderio dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 1.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Nei giudizi istituiti o che si istituiranno o verranno rinviati davanti alle Giunte di arbitri, queste si limiteranno a giudicare sulla esistenza, natura e limiti degli usi civici, ed a provvedere, da amichevoli compositori, in via temporanea, sull'esercizio di essi.

Non sono appellabili i provvedimenti temporanei emessi dagli arbitri come amichevoli compositori.

TIEPOLO, *ff. di relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIEPOLO, *ff. di relatore*. Questo emendamento sostituisce l'altro che era stato originariamente proposto dall'Ufficio centrale, ed è stato concordato nella riunione di stamane ed accettato dall'onorevole ministro di agricoltura, il quale ha voluto abbandonare la riluttanza dap-

prima dimostrata ad ammettere, tanto l'emendamento originario nostro, quanto l'odierno emendamento sostitutivo.

L'Ufficio centrale è stato tratto in errore dalla inesatta dizione del testo di questo articolo 2 nel disegno di legge. Letto così come è, faceva credere, e noi abbiamo creduto, che diventassero inappellabili e temporanee, non solo le decisioni delle Giunte d'arbitri, dirette a provvedere da amichevoli compositori sull'esercizio degli usi civici, ma anche le decisioni delle stesse Giunte d'arbitri nei giudizi sulla esistenza, sulla natura e sui limiti degli usi civici. Con l'articolo inteso in questo senso pareva, come ho avuto l'onore di spiegare nella mia relazione orale dell'altro giorno, pareva che s'innovasse il sistema dei giudizi introdotto dalla legge del 1891, nello stesso tempo che si dichiara in questo disegno di mantener vigore alla legge stessa.

Infatti la legge 1891 in questa parte mantenuta in vigore, stabilisce che, quando le Giunte d'arbitri decidono sulla natura, sulla esistenza e sui limiti del diritto, le loro decisioni sono reclamabili davanti la Corte d'appello, con procedimento in via sommaria.

Una tale innovazione poi feriva i principii fondamentali del diritto giudiziario e pareva a noi fosse tale che non dovesse essere tollerata. Perciò, relativamente ai giudizi d'arbitri sulla natura, sull'esistenza e sui limiti del diritto, noi abbiamo ristabilito quel che è fissato dalla legge del 1891; e cioè la facoltà delle parti di reclamare dinanzi alla Corte d'appello.

L'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio ci ha spiegato però il vero senso da attribuirsi all'art. 2; e questo senso è di una distinzione assoluta tra la parte della disposizione che si riferisce ai giudizi di arbitri sull'esistenza, la natura e i limiti del diritto, e l'altra parte della disposizione stessa che si riferisce solo all'esercizio degli usi.

Data questa distinzione, l'articolo 2° intende di mantenere l'appellabilità, a termini della legge del 1891, relativamente alla prima parte della disposizione, e cioè relativamente ai giudizi sulla esistenza, natura e limiti del diritto: e di stabilire poi la temporaneità ed inappellabilità relativamente alla seconda parte soltanto, nella quale gli arbitri provvedono come amichevoli compositori sull'esercizio del diritto.

Di fronte a questa spiegazione del ministro, lo stesso ministro domandava che l'emendamento nostro fosse soppresso, perchè diventava inutile. Noi, peraltro, abbiamo temuto che quello che era avvenuto per noi avvenisse per altri: ed abbiamo detto: noi dell'Ufficio centrale, abbiamo pure studiato questo articolo 2° e benché non siamo delle aquile, una certa intelligenza crediamo di averla (*si vide*); a noi questo articolo 2°, prima delle spiegazioni dell'onor. ministro, ci ha fatto quell'effetto contrario che è inutile ripetere. Ora questo che è avvenuto per noi, può avvenire non solo per i cittadini, per i quali si fanno le leggi, ma anche per i giudici che devono applicarle. Quindi abbiamo insistito perchè si chiarisca nella legge stessa l'equivoco che può nascere dalla dizione dell'articolo.

Però, invece dell'emendamento nostro originario che dava forse alla cosa una solennità eccessiva in paragone dell'equivoco, abbiamo sostituito, con l'adesione dell'onor. ministro, il più modesto e più chiaro emendamento aggiuntivo che ora proponiamo e che dice: « non sono appellabili i provvedimenti temporanei emessi dagli arbitri come amichevoli compositori ». Così non c'è nemmeno più la contraddizione che sia appellabile una decisione di amichevoli compositori e temporanea.

Quindi pare a noi che questa aggiunta chiarisca perfettamente il vero senso dell'art. 2°, e lo raccomandiamo all'approvazione del Senato.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare su questo articolo 2°, lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Nelle controversie per l'esercizio di usi civici non ancora deferite alla cognizione delle Giunte d'arbitri, o pendenti davanti a queste o pendenti presso l'autorità giudiziaria, potranno tanto i proprietari che gli utenti presentare domanda alla Giunta affinchè provveda in via provvisoria, secondo le norme stabilite dalla presente legge, e salvo il provvedimento definitivo di cui all'articolo 5.

(Approvato).

Art. 4.

Se le parti interessate si concilieranno, la Giunta arbitrale darà atto dell'avvenuta conciliazione con verbale che avrà forza di decisione provvisoriamente eseguibile.

Non riuscendo la conciliazione, la Giunta, assunte sommarie informazioni, quando riconosca il possesso di fatto degli usi civici, tenuto conto della natura speciale di essi, regolerà il modo di esercitarli, determinando gli eventuali compensi temporanei, le corrisposte e le opportune garanzie con decisione che sarà inappellabile.

Nei casi però di attentati al possesso commessi con violenza o clandestinità, prima di ogni altro provvedimento di natura arbitrale, dovrà ordinarsi dalla Giunta ed eseguirsi la reintegrazione.

Le decisioni della Giunta saranno in ogni caso inappellabili ed esecutive.

TIEPOLO, *ff. di relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TIEPOLO, *ff. di relatore*. Quest'articolo nella riunione di stamane ha formato oggetto della più lunga, viva e dotta discussione, in conseguenza, della quale i nostri stessi emendamenti originali sono stati modificati e completati, anche coll'adesione dell'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio.

Il primo capoverso dell'art. 4 non ha subito nessuna variazione, perchè, come parmi di aver detto anche l'altro giorno, si deve riconoscere che questa prima disposizione porta veramente un beneficio, in quanto che conduce le Giunte d'arbitri a quello che deve essere proprio il loro istituto, vale a dire la conciliazione tra le parti contendenti. Ma quella prima parte non solamente porta questo vantaggio, ma ne porta un altro.

Prima d'ora gli accordi tra le parti contendenti, fatti all'infuori delle Giunte d'arbitri, il più delle volte per la malafede dell'una o dell'altra parte andavano rotti, con questa disposizione invece, la conciliazione conclusa davanti alla Giunta d'arbitri viene ad acquistare la sanzione legale più larga, in quanto che viene dichiarata provvisoriamente eseguibile, con tutte le conseguenze che a termine di legge ne derivano.

Dunque quella prima disposizione dell'articolo è rimasta intatta. La seconda e la terza disposizione dell'articolo nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, avevano già, come il Senato ricorda, subito per gli emendamenti nostri delle modificazioni. Là dove si diceva: « quando non riesca la conciliazione allora la Giunta, assunte sommarie informazioni, quando riconosca una ragionevole presunzione di buon diritto negli utenti, regolerà provvisoriamente il modo di esercitare gli usi civici, determinando gli eventuali compensi temporanei, le corrisposte e le opportune garanzie »: il nostro emendamento originario, lasciava bensì le sommarie informazioni, ma sostituiva alla ragione *le presunzioni di buon diritto negli utenti*, che dovevano essere la base sulla quale la Giunta d'arbitri avrebbe dovuto fondare il proprio giudizio, sostituiva invece il criterio determinato del possesso di fatto.

A noi pareva che così si facesse una benefica correzione della difficilissima situazione creata dal testo della legge, approvato dalla Camera, a codesti rapporti giuridici.

Infatti, come si è già dimostrato, le azioni possessorie vengono distrutte, tranne che per la reintegra, ed il giudizio intorno al possesso venendo per implicito attribuito alle Giunte d'arbitri, viene, col testo della legge approvato dalla Camera, abbandonato ad un criterio così indefinito, così impalpabile, come quello della ragionevole presunzione del buon diritto, da doversi temere di costituire una fonte di arbitri, e di abusi nell'esercizio di una parte così importante dell'amministrazione della giustizia.

Noi abbiamo dunque sostituito il possesso di fatto, perchè almeno l'arbitrio delle Giunte di arbitri sia infrenato nei limiti di un criterio giuridico determinato e concreto. Taluno avrebbe desiderato qualche cosa di più: avrebbe desiderato che si determinasse il tempo durante il quale il possesso di fatto dovrebbe essere esercitato per essere riconoscibile ed accettabile dalle Giunte d'arbitri come base del giudizio. E si domandava, anzi, che questo tempo di esercizio del possesso di fatto fosse determinato in dieci anni.

Nella riunione di questa mattina però abbiamo dovuto riconoscere che questa determinazione di tempo di durata del possesso, dalla legge civile lasciata al prudente arbitrio del

magistrato, a tanto maggior ragione non poteva non abbandonarsi pure al prudente arbitrio delle Giunte d'arbitri, trattandosi di rapporti giuridici in possesso di fatto, così singolari e così varii come quelli che sono il contenuto degli usi civici. Quindi la determinazione del possesso di fatto, in qualunque misura di tempo, fu abbandonata. Però si riconobbe che, appunto per la natura particolare di esercizio degli usi civici (io continuo ad adoperare la parola « usi civici » sempre con tutte le riserve che sono già state dichiarate dall'onor. ministro dell'agricoltura, industria e commercio) gli usi civici per una necessità congenita non possono avere quella continuità vera di tempo che è contemplata dalla legge civile.

La semina delle terre, il taglio dei boschi, il pascolo, negli usi civici corrispondenti, per una necessità connaturata all'uso, si fanno a turni e ad intervalli di tempo che possono essere anche di anni. Di questa natura particolare del possesso di cui si tratta, il legislatore non può certamente non tener conto. E poichè non sarebbe stato possibile, come ho detto, di prefinire un termine preciso di tempo al possesso di questi usi civici, si è invece aggiunto alle parole « possesso di fatto » di cui gli arbitri devono tener conto per basare il loro giudizio, le altre parole « tenuto conto della natura speciale di essi » appunto perchè debbono gli arbitri tenere sempre in considerazione i periodi intermedi di non possesso che si verificano, per necessità di cose, negli usi civici e che il legislatore vuole non sieno ritenuti per una discontinuità del possesso di fatto.

Con quest'aggiunta noi crediamo che il criterio positivo e determinato del possesso di fatto che abbiamo sostituito al criterio evanescente della ragionevole presunzione del buon diritto, venga ad acquistare un valore anche maggiore, in confronto delle proposte che precedentemente avevamo fatto.

La seconda modificazione l'abbiamo apportata al capoverso dello stesso art. 4 dove il disegno di legge, quasi pentendosi di avere abolito precedentemente le azioni possessorie, stabilisce la reintegrazione e l'attribuisce alle Giunte d'arbitri, come del resto non si poteva fare a meno, data la economia della legge, nei casi in cui ci sia stato (dice il testo approvato dalla legge) attentato al possesso commesso con vio-

lenza. In questo caso, prima d'ogni altro provvedimento arbitramentale, dovrà ordinarsi dalla Giunta ed eseguirsi la reintegra.

Si è fatto osservare che il dire « attentato con violenza » in sede civile non è sufficiente; perchè il vero spoglio che, a termini del diritto civile, dà causa e titolo alla reintegrazione voluta conservare nel disegno di legge e perciò da giudicarsi con criteri del diritto civile comune, lo spoglio, ripeto, che dà titolo alla reintegra del possesso, non è quello solo dell'attentato con violenza, ma anche quello dell'attentato avvenuto clandestinamente.

Di fronte a questo concetto giuridico della reintegra, che è indiscutibile e che deve essere prospettato dalla disposizione dell'articolo, parve a taluno, col consenso, del resto di tutti gli altri, che il dire soltanto violenza, potesse ingenerare il dubbio che fosse esclusa la clandestinità dell'attentato, che fosse escluso l'attentato fatto clandestinamente, per modo da doversi temere che in questo caso le Giunte non credessero di non essere abilitate ad ordinare la reintegrazione: ciò che infirmerebbe d'assai l'efficacia di codesto residuo di tutela lasciata dal disegno di legge al possesso. Ecco perchè, col consenso dell'onorevole ministro, alle parole *nei casi di violenza*, si è aggiunto l'altro caso della clandestinità, si è detto cioè nel nuovo emendamento, attentato non solo violento ma anche clandestino al possesso. Ciò pare a noi che sia un altro miglioramento ottenuto in questo tanto discusso e tanto giustamente contrastato art. 4, in confronto del testo dell'articolo medesimo approvato dall'altro ramo del Parlamento e presentato all'approvazione del Senato.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il relatore ha con parola lucida e precisa spiegate le ragioni dell'emendamento all'art. 4, oggi proposto, e dovuto all'accordo tra me, l'Ufficio centrale e gli onorevoli senatori che ci onorarono della loro valida collaborazione.

Non era facile trovare una formula, la quale contenesse tutti i limiti ed i criteri d'un giudizio provvisorio che si presti ad adottare provvedimenti temporanei diversi, e, quanto meglio

sia possibile, corrispondenti alle varie contingenze, e che non pregiudichino il merito.

Nel mio discorso d'avantieri accennai alle considerazioni che mi consigliarono, appunto in vista dello scopo anzidetto, a dare nell'altro ramo del Parlamento la mia adesione a modificare nell'art. 4 del progetto ministeriale l'inciso « il possesso di fatto degli usi civici » per sostituirvi le parole « una ragionevole presunzione di buon diritto » volute dalla Giunta della Camera.

Circa il ritorno al testo primitivo, proposto coll'emendamento dell'Ufficio centrale, ha acutamente notato il relatore che non si possono in questa materia applicare le norme che regolano i giudizi possessori ordinari. Non è, infatti, consentito riportarsi ai principii del diritto comune, per applicare agli usi civici le regole del Codice civile per le servitù, come ieri pareva sostenesse il senatore Scialoja, che li considerava altrettanti *iura in re aliena*.

Ormai è riconosciuto dagli scrittori più autorevoli in materia, dal De-Luca al Laveleye, sommo tra i moderni in questa materia, che il fondamento giuridico degli usi civici non è un diritto accessorio, ma un diritto principale. È vero che la legge del 1888 li chiama *servitù civiche*, ma in pari tempo li regola come se fossero veri e propri condominii. E tali li giudicò la Commissione del Senato, presieduta da un illustre giureconsulto, il senatore Miraglia, che tenne con reputazione di dotto giurista i più alti uffici nella magistratura italiana. Essa, nella relazione sul disegno di legge sancito il 1888, affermava « che sebbene questi usi si chiamino servitù, non si tratta d'un onere reale sopra un fondo, ma d'un diritto che hanno le persone; e quindi si è piuttosto in materia di condominio ». Ma, se anche non piacesse seguire questa opinione, la più consentanea alle origini storiche di quegli usi, osservo che anche gli oppositori hanno dovuto ammettere che sono diritti *sui generis*, i quali hanno caratteri speciali e costituiscono un *ius singulare*.

I giureconsulti che siedono in quest'Assemblea sanno che in tal senso si è pronunziata la giurisprudenza della Cassazione di Roma, la quale ha in ripetute sentenze, dal 1893 fino ad una del 1905, deciso che nel « risolvere le dispute intorno ad essi conviene prescindere dalle norme del diritto comune vigente ».

È quindi di intuitiva evidenza che, ammesso il concetto del disegno di legge di regolare provvisoriamente l'esercizio degli usi civici, non si possa parlare di possesso nel significato giuridico comune della parola. Come si potrebbe opporre in tutti i casi una negazione al diritto invocato dagli utenti, solo per la mancanza del possesso attuale? Mi si affacciano alla mente alcuni esempi: un bosco, sopra cui gli usi erano goduti, fu distrutto da un incendio. È ovvio che il diritto di raccogliere o di tagliare legna cessi, fino a che il bosco non si rinnovi; ciò che può accadere soltanto dopo lunghi anni. La popolazione d'un comune, o per l'emigrazione o per altre cause, è ridotta a poche centinaia d'abitanti: è ovvio che, per quanto sia vasta l'estensione soggetta all'uso civico di seminare, questo, per necessità di cose, si contenga in una limitata superficie, e che a mano a mano che aumenta il numero degli abitanti, si abbia il bisogno di coltivare superficie per più anni trascurate. Or si potrebbe attendere fino a definire il merito d'un lungo giudizio, spesso lunghissimo, anche se possessorio soltanto, e condannare intere popolazioni agricole a rimanere prive dei mezzi necessari alla vita, unicamente perchè non si trovano di fatto nel possesso attuale?

Ecco perchè alla formula originaria, apparentemente troppo rigida, sembrò preferibile l'altra, più adattabile, della Giunta parlamentare.

Ma d'altra parte quest'ultima ha sollevato, a sua volta, gli allarmi e i timori, onde si fecero eco gli oratori che la reputarono pericolosa nella sua larghezza.

Io non divido questi timori. Il giudizio è affidato a una magistratura speciale che, formata come è di un giudice e due arbitri, eletti, uno dal presidente del tribunale, l'altro dal prefetto, dovrebbe offrire ogni garanzia d'imparzialità e di competenza.

Ma, rispetto alla condizione, della quale le Giunte dovranno riconoscere l'esistenza prima di pronunziarsi, tanto la formula del progetto ministeriale, che l'Ufficio centrale proponeva di ripristinare, quanto l'altra accolta dalla Camera, possono ugualmente offrire il fianco ad osservazioni ed a critiche. Ciò mostra sempre più che in questo argomento non è facile trovarne una netta e precisa, appunto perchè trattasi

di decidere, non già in base allo stretto diritto, ma all'equità; e si tratta di un provvedimento non definitivo, ma provvisorio, che deve adattarsi alle varie condizioni di fatto.

L'emendamento, che ho concordato coll'Ufficio centrale, in certa tal guisa si discosta meno dall'una e dall'altra locuzione, e, secondo ha spiegato il relatore, riunisce i vantaggi dell'una e dell'altra. Infatti non trascura l'elemento del possesso degli usi civici, sulla natura del quale si è formata la giurisprudenza cui ho accennato; ed in pari tempo, con l'inciso « tenuto conto della natura speciale di essi », si permette alla Giunta di valutare quell'insieme di circostanze che non si possono stabilire *a priori*, ma che le Giunte, caso per caso, dovranno prendere in esame. In tal modo si può dire accolto il concetto, al quale si ispirò l'articolo approvato dalla Camera dei deputati.

Confido che il Senato vorrà approvare l'emendamento. Solamente mi pare che sia da sopprimere l'ultimo inciso « con decisione che sarà inappellabile », perchè la stessa disposizione si trova nell'ultimo capoverso.

TIEPOLO, *ff. di relatore*. L'Ufficio centrale è pienamente d'accordo coll'onorevole ministro nella soppressione di questo periodo.

COLONNA F. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLONNA F. Dopo le parole da me dette nella seduta di martedì contro questo disegno di legge in genere, ed in particolare contro la disposizione dell'art. 4, mi sento obbligato a fare una brevissima dichiarazione. E questa dichiarazione è che, dopo la lunga ed interessantissima discussione che c'è stata questa mattina nell'Ufficio centrale, relativamente a questo disegno di legge, discussione alla quale ho avuto l'alto onore di prender parte, mi sono persuaso che le modificazioni introdotte, tanto in questo art. 4 come negli altri, corrispondono abbastanza ai fini che si vogliono raggiungere con questa legge, e cioè di comporre tutte le questioni in via provvisoria, sempre nell'attesa della futura legge, che il ministro ha dichiarato che farà di tutto per portare il più presto possibile davanti al Parlamento.

Perciò io colgo questa occasione anche per dichiarare che quel comma che io criticai vivamente, e cioè il terzo comma dell'art. 4, che

riguarda i casi di attentati al possesso, è ormai di mia soddisfazione, dopo le aggiunte fattevi dall'Ufficio centrale, il quale ha detto che nei casi di attentati al possesso commessi con *violenza e clandestinità*, prima di ogni altro provvedimento di natura arbitramentale, dovrà ordinarsi dalla Giunta ed eseguirsi la reintegrazione.

Io credo che con questa aggiunta della parola *clandestinità* il Governo sarà d'ora in avanti assolutamente autorizzato, anzi sarà *obbligato*, ad intervenire dopo le ordinanze che avrà fatto la Giunta d'arbitri.

In questo senso io credo debbasi interpretare questo articolo, e che cioè la forza pubblica sarà obbligata ad intervenire per far eseguire le ordinanze delle Giunte d'arbitri, quando riconosca che ci sia stata invasione di terre con violenza o clandestinità.

Dopo ciò dichiaro che accetto questo disegno di legge e ben volentieri lo voterò, nella speranza che il ministro presenti il disegno di legge definitivo nel più breve termine possibile (*Approvazioni*).

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'altro ieri ho affermato un mio fermo proposito di presentare entro breve termine un disegno di legge sulla riforma organica degli usi civici. Ho dichiarato allora, e ripeto oggi, che sarà mia cura di farlo quanto più presto mi sarà possibile, e quindi, in quanto dipenderà dal mio buon volere, prima della scadenza dei termini stabiliti nell'art. 8.

Non sono uso a promettere senza il fermo proposito di mantenere. (*Approvazioni*).

Presentazione di documenti.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di comunicare al Senato: la Convenzione per il miglioramento delle sorti dei feriti e dei malati in guerra; la Dichiarazione fra l'Italia e la Danimarca per il riconoscimento dei certificati di stazzatura delle navi mercantili; la Dichiarazione fra l'Italia e la Dani-

marca per la tutela dei disegni e brevetti industriali; la Convenzione con la Repubblica Francese relativa al trattamento degli operai nei casi d'infortuni; il Trattato generale d'arbitrato fra l'Italia e gli Stati Uniti del Messico; e il Trattato generale d'arbitrato fra l'Italia e la Repubblica Argentina.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. sig. ministro degli affari esteri della presentazione di questi documenti.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Proseguiamo ora nella discussione del disegno di legge sugli usi civici.

TIEPOLO, *ff. di relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TIEPOLO, *ff. di relatore*. Ho domandato la parola perchè sia accertato, che in corrispondenza alla domanda del ministro, il secondo comma dell'art. 4, si arresta alle parole « e le opportune garanzie ».

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo ai voti l'articolo 4 modificato nel senso proposto dall'onorevole ministro ed accettato dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

Le funzioni della Giunta d'arbitri contemplate nell'articolo precedente, non si estendono ai casi nei quali l'esercizio degli usi civici sia stato già definito e regolato da sentenza passata in giudicato, o da contratti debitamente approvati ed omologati.

Se dopo il provvedimento di cui all'art. 4 sopravvenga una decisione irrevocabile circa l'esistenza, i limiti o la natura delle servitù, la parte che vi ha interesse potrà domandare alla Giunta la revoca o la modificazione del provvedimento stesso.

(Approvato).

Art. 6.

Le spese occorrenti sono anticipate dalla parte istante nella misura che determinerà la Giunta, salvo a provvedere poi alla ripartizione delle spese stesse secondo equità e giustizia.

Le domande, difese, decisioni e notificazioni di cui nella presente legge, sono esenti da ogni tassa da bollo e registro.

(Approvato).

Art. 7.

La notificazione delle domande e delle decisioni verrà eseguita a cura della Giunta nei modi e termini che essa stabilirà caso per caso, secondo le circostanze ed il numero delle parti interessate.

(Approvato).

Art. 8.

Non più tardi del 30 giugno 1908, il Governo del Re presenterà al Parlamento un disegno di legge, per dare organico e stabile assetto agli usi civici.

TIEPOLO, *ff. di relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TIEPOLO, *ff. di relatore*. A proposito di questo articolo si è affacciata una questione molto importante. Le conciliazioni che si concludono, e le decisioni che si rendono, in contestazioni di usi civici, in una grande quantità di casi, sono inefficaci, perchè gli utenti, non avendo un'unica legittima rappresentanza legale ed appartenendo gli usi civici non sempre al comune, alla frazione del comune o ad un'associazione, nella più gran parte dei casi ad una popolazione intera, le conciliazioni e le decisioni sono valide non *erga omnes*, ma soltanto per i singoli intervenuti nella conciliazione, o in confronto dei quali la decisione fu pronunciata.

Ciò porta, che, dopo conclusa la conciliazione e dopo rese le decisioni, saltano fuori altri cittadini dello stesso comune, i quali, non tenendo conto delle conciliazioni concluse, e delle decisioni emesse, perchè ad essi estranee, rinnovano la contestazione; e la cosa si ripete e può ripetersi all'infinito.

Questa questione il Senato comprende come

sia importante ai fini della legge definitiva non solo, ma anche ai fini della sistemazione provvisoria del presente periodo di transizione.

Inquantochè questa incertezza della definitività delle conciliazioni e delle decisioni non fa che mantenere uno stato di continua incertezza ed inquietudine sui possessi, tanto dell'una parte quanto dell'altra e sui diritti rispettivi: incertezza ed inquietudine pregiudizievoli anche alla pace pubblica.

Taluno adunque avrebbe desiderato che si profittasse di questa legge per togliere addirittura questa difficoltà e per trovar modo di fare che le conciliazioni e le decisioni fossero rese in confronto di una legittima rappresentanza collettiva di tutti quanti i partecipanti ad un diritto che è identico per tutti, ed in modo che conciliazioni e decisioni, una volta concluse o pronunciate, sieno valide in confronto di tutti, per ora e per l'avvenire.

L'onor. ministro ha riconosciuta la grande opportunità che vi sarebbe di adottare provvedimenti legali a questo scopo; ma si è fermato, e noi dovemmo consentire con esso, di fronte al riflesso che un provvedimento di diritto fondamentale, quale è la rappresentanza giuridica delle persone, non avrebbe forse potuto con opportunità legislativa essere introdotto in una legge di carattere provvisorio e di transizione. D'altra parte è stato anche osservato che sarebbe molto difficile trovare una formula di disposizione che prospetti tutte le molteplici specie di titolari degli usi civici. Ci sono comuni, associazioni, enti morali, popolazioni di comuni, popolazioni di frazioni di comuni e via discorrendo.

Trovare lì per lì una formula che dia una rappresentanza legittima universale a tutte queste personalità giuridiche, così frazionate e così difficilmente specificabili, sarebbe difficile, ed importerebbe uno studio ed una riflessione matura, non consentiti in questo momento così affrettato.

E perciò l'onorevole ministro ha dichiarato che prenderà impegno, anche dinanzi al Senato, che questa questione sarà regolata immancabilmente nella legge definitiva, e domanda che in seguito a questo impegno il Senato per ora lasci le cose come sono. L'Ufficio centrale ha dovuto riconoscere la ragionevolezza di questa domanda e alla stessa dichiara di acconsentire.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Se io potessi desiderare un interprete esatto del mio pensiero, non potrei augurarmene uno migliore dell'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, il quale ha veramente posto in evidenza le ragioni per le quali diventa impossibile oggi, in un progetto di legge transitorio, di supplire ad una grande lacuna della legge del 1888, e purtroppo non la sola. Come egli ha notato, si tratta non solo di usi, di diritti, di rappresentanze di interessi in genere molto varii, ma anche di usi, di diritti ecc. che variano da comune a comune, perchè ora sono le collettività, ora gli usi d'una classe di cittadini, ora gli appartenenti ad una associazione. Improvvisare oggi delle disposizioni al riguardo non si poteva, quindi non ho che da ripetere l'impegno assunto dinanzi l'Ufficio centrale, cioè che questo sarà uno degli argomenti della riforma definitiva.

Intanto ripeto qui che una gran parte di questi inconvenienti, dove le rappresentanze esistono, si potrà evitare valendosi d'un diritto che dà la legge di procedura. Essa consente a quella delle parti, la quale creda di dirimere la vertenza, di fronte a tutti quelli che vi possono avere interesse, a chiedere l'intervento in causa di tutti gli interessati. E quando sarà chiesto questo intervento di quelli che abbiano una rappresentanza, la questione sarà definita anche di fronte ad essi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 8; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

I giudizi possessorii pendenti avanti al pretore al momento della promulgazione della presente legge, verranno deferiti alle Giunte di arbitri che li definiranno secondo le norme dell'articolo 4 della presente legge.

ODESCALCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ODESCALCHI. Domanderei all'onorevole ministro qualche schiarimento su questo articolo.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1907

Vi sono delle sentenze di pretori contro le quali si è appellato.

Ora, dovendo venire ad un giudizio, chi dovrà determinare questa sentenza in pendenza?

Per mostrarvi la specialità del caso, ne citerò uno avvenuto a me.

Io ho ricorso in possessorio al pretore, il quale mi ha dato una sentenza favorevole, poi un avvocato qualunque ha parlato e mi ha dato una querela per un delitto che ancora non conoscevo: « per abuso delle proprie ragioni sul proprio terreno ».

Questa accusa attualmente è davanti al Senato. Io andrò forse tra poco a presentarmi davanti l'Alta Corte a prendere il posto di Nasi. Da chi dovrò essere giudicato io? Dal pretore, o dovrò annoiare l'Alta Corte per un simile reato? (*Viva ilarità*).

Un'altra cosa. Le sentenze in possessorio si devono notificare a tutti gli invasori, sicchè ci vuole una notificazione talvolta ad un numero considerevole di persone, il che, piano piano, fa che le nostre rendite spariscono e crescono quelle degli avvocati.

Dunque io domanderei una spiegazione sul modo come ci dobbiamo condurre in questo caso.

Ora che ho finito le domande che aveva da rivolgere al ministro di agricoltura, industria e commercio, mi permetto di rivolgerne una al Presidente del Consiglio sulla intera legge.

Egli, in una risposta che ha fatto ieri all'onorevole Di Camporeale, ha esposto le ragioni per le quali insisteva per avere questa legge, ed aveva ragione, ed ora sarà votata; ed io ritengo che alla Camera non vi saranno difficoltà per questi pochi articoli in cui è stata modificata e migliorata la legge; ma nella risposta del ministro all'onor. Di Camporeale vi è stato un punto sul quale egli non ha dato, o almeno non le ho comprese, esplicite spiegazioni. Ora questa legge regolerà la maggior parte degli inconvenienti che avvenivano riguardo gli usi civici; però non parla, nè poteva parlare di sentenze di Cassazione, per le quali la situazione non si modificherà per questa legge.

Domando al Presidente del Consiglio se il Governo farà rispettare le sentenze della Cassazione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Evidentemente, quando si tratta di invasioni di terreni interamente abusive, perchè già dichiarate illegali da sentenze di autorità giudiziarie, sarà dovere dell'autorità di pubblica sicurezza di far rispettare il diritto di proprietà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non ho che una semplice dichiarazione da fare. L'onor. senatore Odescalchi può stare sicuro che la legge non sovverte le giurisdizioni e le competenze e meno tocca a quella, in materia penale, del Senato. Anzi lo escludo recisamente.

L'art. 9 dice chiaramente che i giudizi possessori pendenti, ecc., sono deferiti alla Giunta degli arbitri. Ora il giudizio in appello non è più pendente davanti al pretore, ma davanti al magistrato d'appello, e non può che rimanere presso la giurisdizione dove si trova.

ODESCALCHI. Ringrazio.

TIEPOLO, *ff. di relatore*. Mi associo completamente a questa interpretazione data dall'onorevole ministro all'art. 9.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 9.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

TIEPOLO, *ff. di relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIEPOLO, *ff. di relatore*. L'altro giorno, adempiendo al mio ufficio di relatore, ebbi parole molto severe sul conto di questa legge. Oggi devo, con una certa contentezza d'animo, dichiarare di esser lieto di poter ringraziare, a nome dell'Ufficio centrale, l'onorevole ministro dell'adesione data con tanta volenterosità agli emendamenti da noi proposti. Nello stesso tempo debbo ringraziare i colleghi senatori Scialoja, Cavasola, Del Giudice, Colonna Fabrizio, Caetani, Parpaglia e Brusa, del concorso validissimo che essi ci hanno dato, intervenendo alla riunione di questa mattina, per migliorare, fino

ai limiti del possibile, la legge che ora proponiamo all'approvazione del Senato.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non per compiere solo uno scambio di cortesia, ma per obbedire ad un sentimento intimo, debbo, a mia volta, ringraziare l'Ufficio centrale ed il suo presidente, ed in modo speciale il suo relatore, della cooperazione illuminata e valida che mi hanno dato, per condurre in porto questo disegno di legge. Ne sono lieto, perchè così i poteri dello Stato, Camera, Senato e Governo, dimostrano quanto prendano a cuore questioni così gravi che interessano la tranquillità; e soprattutto me ne compiaccio io, ministro di agricoltura, perchè, mentre desidero che tutti i diritti siano rispettati, desidero soprattutto la pace nelle campagne, che sono sorgente di lavoro fecondo e di ricchezza pel nostro paese. (*Approvazioni*).

Presentazione di relazione.

TOMMASINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TOMMASINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione del disegno di legge per costituzione in comuni autonomi delle frazioni di Oricola e di Rocca di Botte.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Tommasini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Messaggio del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Do comunicazione al Senato di un messaggio del Presidente della Camera elettiva, col quale mi trasmette il disegno di legge: « Tassa comunale sulla pomice nell'isola di Lipari », d'iniziativa dell'altro ramo del Parlamento.

Do atto al Presidente della Camera dei deputati di questa comunicazione.

Questo progetto di legge sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Aggiunta alla legge 22 dicembre 1905, n. 592, sul credito fondiario ».

Senatori votanti	76
Favorevoli	72
Contrari	4

Il Senato approva.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Il senatore Sormani-Moretti invia le sue dimissioni da membro della Commissione di vigilanza per l'amministrazione del Fondo per il culto.

Sarà surrogato in altra seduta.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazione all'ultimo capoverso dell'art. 30 del testo unico delle leggi per il bonificamento dell'Agro romano, approvato con R. decreto del 10 novembre 1905, n. 646 » (N. 719).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Modificazione all'ultimo capoverso dell'art. 30 del testo unico delle leggi per il bonificamento dell'Agro romano, approvato con R. decreto del 10 novembre 1905, n. 646 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene, di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

TESTO MODIFICATO

Il privilegio speciale stabilito a favore dello Stato dal primo capoverso dell'articolo 1962 del Codice civile, è esteso al credito dello Stato per la totalità del mutuo accordato per le migliorie, e per la totalità degli interessi di mora, e le quote di capitale e d'interessi dovutegli semestralmente, saranno rimosse dagli esattori delle imposte dirette, con le norme, la procedura e i privilegi consentiti per l'esazione delle imposte medesime.

Le disposizioni contenute nella presente legge hanno effetto anche per quei mutui comunque garantiti, che fossero stati concessi anteriormente alla pubblicazione di essa.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chinsa, e, trattandosi di articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1907**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge testè approvati.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori, segretari, a voler procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazione all'ultimo capoverso dell'articolo 30 del testo unico delle leggi per il bonificamento dell'Agro romano, approvato con Regio decreto del 10 novembre 1905, N. 646:

Senatori votanti	77
Favorevoli	68
Contrari	9

Il Senato approva.

Provvedimenti sull'affrancazione dei terreni dagli usi civici e sull'esercizio di questi:

Senatori votanti	77
Favorevoli	60
Contrari	17

Il Senato approva.

Do lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani:

Alle ore 14

Riunione degli Uffici per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Concessione al comune di Parma di un mutuo di L. 2,750,000 all'interesse di favore del 3.50 per cento estinguibile in 50 anni (N. 726);

Modificazione all'organico degli ufficiali del Corpo sanitario militare, al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito ed alla legge sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 730 - *urgenza*);

Abolizione del lavoro notturno nell'industria della panificazione e delle pasticcerie (N. 731 - *urgenza*);

Tassa comunale sulla pietra pomice nell'isola di Lipari (N. 732).

Alle ore 15 — Seduta pubblica.

I. Votazione di ballottaggio per la nomina di tre Commissari di vigilanza sull'Amministrazione per le ferrovie dello Stato.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3^a) per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue (N. 725 - *urgenza*);

Costituzione in comuni autonomi delle frazioni Oricola e Rocca di Botte (N. 689).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 26 dicembre 1907 (ore 19)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.